

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARION. 02 DEL - 4 GEN. 2013

OGGETTO: CCNL – DELL'AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI –" – COSTITUZIONE DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2012 – APPROVAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

- 4 GEN. 2013

Il giorno _____, nella Sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, alla via F.sco Crispi n.85/a.

Il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.638 del 20/07/2005, ;

PREMESSO che:

- con delibera commissariale n. 177 del 5.12.2002 fu approvato il contratto decentrato per l'area della dirigenza nonché la costituzione dei fondi di posizione e di risultato, in virtù anche del parere favorevole, in sede di controllo sulla compatibilità dei costi, espresso dal Collegio dei Revisori in data 3.12.2002;
- con delibera commissariale n. 142 del 5 dicembre 2011, si provvedeva alla determinazione della consistenza delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2011;
- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.L.vo 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché degli eventuali servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- le modalità di determinazione delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sono regolate dall'art. 26 del ccnl area dirigenza del 23.12.1999;
- la predetta norma contrattuale è stata integrata dalle disposizioni dei diversi CCNL dell'area dirigenza che si sono succeduti negli anni (art. 23 ccnl del 22.2.2006, art. 4 ccnl del 14.5.2007, art. 16 e 20 ccnl 22.2.2010, e art. 5 del ccnl 03.08.2010;

VISTA la legge 296 del 27.12.2006 (legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 56, che disciplina, per gli enti non sottoposti ma patto di stabilità, il rispetto della spesa del personale, nei limiti dell'impegnato allo stesso titolo nell'anno 2004;

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 159 del 16.12.2011 di approvazione del bilancio preventivo 2012, che, nel rispetto dei limiti complessivi della spesa di personale ammissibile, ha destinato al fondo di posizione e di risultato, una previsione di €. 390.000,00= sul capitolo 6.10201/11, mentre per le esigenze di finanziare anche gli incentivi ex Merloni sono stati stanziati €. 300.000,00= oggi ridotti ad €. 265.000,00= sul cap. 10504 art. 1 per le attività di progettazione ed €. 180.000,00= oggi incrementati ad €. 315.000,00= sul cap. 10504 art. 2 per le attività di direzione lavori;



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 02****DEL**

n. 4 DLvo. n. 10

VISTO l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 che prevede che: *"a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;

CONSIDERATO che sulla base di diversi pareri della Corte dei Conti già esaminate nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 2011, delle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, per la compilazione del conto annuale 2011, della Circolare 12/2011 della stessa Ragioneria Generale dello Stato, per cui, oltre le risorse per progettazione e per compensi professionali per l'avvocatura, *"l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte"*

DATO ATTO che il valore del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2010 che non può essere superato nel triennio 2011-2013 è pari ad €. 328.765,96 oltre le risorse previste per i compensi di cui all'art. 92 del dlvo 163/2006 e all'art. 37 del ccnl 1998-2001;

RILEVATO che la condizione che legittimano lo stanziamento sono l'adozione del piano delle performance previsto dall'art. 10 del D.lvo 150/2009, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 comma 2 dello stesso decreto legislativo 150/2009, dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 sempre del D.Lvo 150/2009;

RICHIAMATA la Legge Regionale 1/2011, in particolare, l'art. 3 comma 3 e 4, l'art. 4 comma 3 e l'art. 5 comma 2 e 5, per cui, per l'anno 2012, per la Regione e per i propri enti strumentali restano salve le disposizioni contrattuali decentrate concernenti il sistema di valutazione connessa alla produttività individuale, afferente tutto il personale dipendente, ivi compreso quello dirigenziale, fatto salvo il principio della valutazione selettiva sulla base delle prestazioni rese in relazione agli obiettivi dati;

RICHIAMATA altresì, l'ordinanza del 20 dicembre 2011 e la determinazione n. 59 DG del 31 gennaio 2012, di conferimento degli obiettivi programmatici, strategici, rilevanti e ordinari per l'anno 2012;

PRESO ATTO che il fondo per le risorse decentrate per posizione e risultato, per la dirigenza - anno 2012 - è costituito da €. 324.731,83, e da €. 7.902,69 da risorse variabili, ed €. 30.000,00= per quote di progettazione (art. 92 cc.5-6 del D.Lvo 163/06) la cui esatta quantificazione sarà dettata dalle somme effettivamente introitate per le suddette attività e destinate ai dirigenti direttamente interessati, per un totale di €. 332.634,52 prima delle riduzioni ex art 9 comma 2 bis del DL 78/2010, oltre €. 30.000,00 per attività tecniche;

PRESO ATTO, altresì che il fondo è stato ridotto nel rispetto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sia rispetto al limite fissato dal fondo di posizione e risultato dell'anno 2010, pari ad €. 328.765,96, sia tenuto conto della riduzione proporzionale del personale in servizio, per complessivi €. 28.506,55;

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARION. **02** DEL **- 4 GEN. 2013**

CONSIDERATO che con le risorse stabili è necessario prioritariamente garantire il finanziamento della retribuzione dei dirigenti, così come disposto in diritto e misura dall'art. 1 c. 3 lett. 1 del ccnl 2000-2001, per €. 3.356,97 a posizione dirigenziale occupata e quindi per complessivi €. 6.713,94, per cui il fondo di amministrazione dovrà essere decurtato ulteriormente di tale somma;

VISTO il verbale n.344 del 21/12/2012 con in quale è stato rilasciato parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO che sulla base delle premesse sopra evidenziate, la Direzione Generale propone il seguente deliberato:

1. la premessa forma parte integrante del presente deliberato unitamente agli allegati relativi alla relazione tecnico-finanziari ed illustrativa e all'ipotesi di contratto decentrato ;
2. di approvare in via definitiva il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato per l'area dirigenza per l'anno 2012 come di seguito riportato:

FONDO ANNO 2012	Valore in Euro
Parte Stabile	€. 324.731,83
Parte variabile	€. 7.902,69
TOTALE FONDO 2012	€. 332.634,52
Riduzione per limite fondo 2010	- €. 3.868,56
Riduzione per riduzione dirigenti	- €. 24.637,99
Totale riduzioni D.L. 78/10 art. 9 c.2 bis	- €. 28.506,55
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO	€. 304.127,97
Riduzione art. 1 c. 3 I ccnl 2000-2001	- €. 6.713,94
TOTALE FONDO DI AMMINISTRAZIONE	€. 297.414,03
Art. 92 Dlvo 163/2006*	€. 30.000,00
TOTALE FONDO disponibile da certificare	€. 327.414,03

*salvo a procedere alla quantificazione delle effettive somme utilizzate;

3. di approvare l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per l'area dirigenza da approvarsi secondo la procedura della concertazione sindacale, successivamente all'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei revisori per la costituzione e definizione del fondo retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2012 ed il relativo regime di utilizzo, in quanto realizza l'obiettivo di valorizzare i principi contenuti nell'innovazione apportata agli articoli 16 e 27 del D.L.vo 165/2001 relativamente alle nuove funzioni, prerogative e responsabilità dei dirigenti dando mandato al dirigente competente di adottare le necessarie determinazioni al fine di dare piena attuazione al presente deliberato;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire l'assunzione dell'impegno definitivo nel corso dello stesso esercizio finanziario;

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 02****DEL****- 4 GEN. 2013****ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'****IL DIRETTORE GENERALE****(Avv. Sabino LUPELLI)**

VISTA la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica, contabile e di legittimità;

RITENUTA condivisibile la proposta degli Uffici di immediata esecutività

VISTO l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 22/12/2000;

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante del presente deliberato unitamente agli allegati relativi alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e all'ipotesi di contratto decentrato ;
2. di approvare il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato per l'area dirigenza per l'anno 2012 come di seguito riportato:

FONDO ANNO 2012	Valore in Euro
Parte Stabile	€. 324.731,83
Parte variabile	€. 7.902,69
TOTALE FONDO 2012	€. 332.634,52
Riduzione per limite fondo 2010	- €. 3.868,56
Riduzione per riduzione dirigenti	- €. 24.637,99
Totale riduzioni D.L. 78/10 art. 9 c.2 bis	- €. 28.506,55
TOTALE FONDO POSIZIONE E RISULTATO	€. 304.127,97
Riduzione art. 1 c. 3 l ccnl 2000-2001	- €. 6.713,94
TOTALE FONDO DI AMMINISTRAZIONE	€. 297.414,03
Art. 92 Dlvo 163/2006*	€. 30.000,00
TOTALE FONDO disponibile da certificare	€. 327.414,03

*salvo a procedere alla quantificazione delle effettive somme utilizzate;

3. di approvare l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per l'area dirigenza da approvarsi secondo la procedura della concertazione sindacale, successivamente all'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei revisori per la costituzione e definizione del fondo retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2012 ed il relativo regime di utilizzo, in quanto realizza l'obiettivo di valorizzare i principi contenuti nell'innovazione apportata agli articoli 16 e 27 del D.L.vo 165/2001 relativamente alle nuove funzioni, prerogative e responsabilità dei dirigenti dando mandato al dirigente competente di adottare le necessarie determinazioni al fine di dare piena attuazione al presente deliberato;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire l'assunzione dell'impegno definitivo nel corso dello stesso esercizio finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Raffaele RUBERTO)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BARI
IPOTESI DI CONCERTAZIONE 2012
AREA II

**Concertazione per l'utilizzo delle risorse tratto Collettivo Decentrato Integrativo
adeguato alle disposizioni del Dlgs. n. 150/2009**

Articolo 1
(Campo di applicazione e durata)

Il presente contratto decentrato integrativo con cadenza annuale – Annualità 2012, formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, si applica a tutto il personale di qualifica dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del CCNL 22.2.2006, in considerazione che l'Ente ha meno di cinque dirigenti nella dotazione organica di diritto e di fatto, le materie del presente contratto sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8 del ccnl 23.12.1999, come sostituito dall'art. 6 del C.C.N.L. 22.2.2006.

Articolo 2
**(Finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999)**

Le risorse "decentrate" destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 27 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 del CCNL 22.2.2006 e 5 del CCNL 3.8.2010, artt. 28 e 29 del CCNL 23.12.1999 sono determinate annualmente dall'Amministrazione distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità.

Articolo 3
(Materie oggetto di contrattazione decentrata)

Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro sono così individuate:

1. Individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 746 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del CCNL 10.4.1996, come sostituito dallo specifico accordo collettivo nazionale stipulato in data 7.5.2002;
2. Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
3. Pari opportunità;
4. Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.L.vo 626 del 1994 e successive modificazioni;
5. Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26 del ccnl 23.12.1999;
6. Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate dall'art. 26 comma 1 lett. e) del ccnl 23.12.1999;
7. Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato;
8. Criteri connessi al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all'art. 20 del ccnl 22.2.2010.

Articolo 4
(Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 art. 26 CCNL 23.12.1999)

Con delibera del Commissario Straordinario n. 237 del 14.12.2004 e con decorrenza 1.1.2005 l'Ente ha attivato il nuovo servizio dell'ufficio avvocatura, la cui disciplina è attualmente contenuta dal regolamento di organizzazione di cui alla Delibera Commissariale n. 164 del 30.12.2011, alle strette dipendenze della Direzione Generale. L'art. 7 della richiamata disciplina dell'ufficio avvocatura, assegna al Direttore Generale specifiche competenze tra cui il compito di esprimere pareri in merito all'instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati. Tale servizio, ha strutturalmente ampliato le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, confermando l'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi prima esistenti, correlandovi un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e capacità gestionale. Ad esso è associato un incremento ex art. 26 comma 3 del ccnl 23.12.1999 nella misura media del triennio 2009-2010-2011 dei proventi per compensi professionali, percepiti dagli avvocati incardinati presso l'ufficio avvocatura, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Tale importo può essere confermato nella stessa misura, in presenza del particolare incarico anche negli anni successivi.

Anche per l'anno 2012, in presenza di conferma, nel modello organizzativo dell'Ente, della riduzione stabile dei dirigenti a tre posti di dotazione organica di diritto, si da atto del sussistere delle condizioni per integrare le risorse di cui all'art. 26 comma 1 con una quota non superiore al 6% del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, fatti salvi gli incrementi contrattuali, confermando il precedente sistema di quantificazione.

Articolo 5
(Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate dall'art. 26 comma 1 lett. e) del ccnl 23.12.1999)

Le forme di incentivazione, previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, ed in particolare i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 36 del CCNL 23.12.1999, (avvocatura) e dall'art. 92 del D.L.vo 163/2006 (compensi tecnici) sono erogati sotto forma di integrazione dell'indennità di risultato, non comportando decurtazioni sulle somme ordinariamente assegnate a tale titolo. Il valore economico di tali somme è comprensivo degli oneri, anche a carico Ente, costituendo il costo complessivo sostenibile dall'amministrazione.

In considerazione della tipologia di finanziamento di tali attività, e conformemente al parere della Corte dei conti 16/2009, tali incentivi non costituiscono spesa del personale.

Le risorse del presente articolo sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti che le hanno effettuate ed annualmente non potranno superare i seguenti limiti:

- per le sole spese di progettazione il cui diritto matura nell'anno di riferimento; non oltre il trattamento economico complessivo annuo lordo costituito da stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, RIA, ove spettante, componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo: indennità di posizione. Eventuali somme eccedenti sono introitate dal bilancio dell'Ente;
- per la totalità degli importi riconosciuti al netto dei contributi a carico ente, sommati al trattamento economico complessivo annuo lordo e alla retribuzione di risultato spettante; non oltre il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di primo Presidente della Corte di Cassazione, pari ad €. 293.658,95. Eventuali somme eccedenti sono introitate dal bilancio dell'Ente.

Articolo 6
(Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato)

La retribuzione di posizione, riconosciuta ad ogni dirigente, è correlata al valore economico previsto per la fascia retributiva, in cui si colloca la posizione dirigenziale, confermando le modalità

di calcolo di cui all'art. 4 del CCDI 2011, non essendo intervenute modifiche sostanziali all'organizzazione degli uffici, ai programmi ed obiettivi programmatici per l'anno 2012, con ordinanza del 20 dicembre 2011 del Commissario Straordinario, meglio esplicitati in sede di assegnazione degli stessi ai singoli settori e con determinazione n. 59 DG del 31.01.2012.

La gestione del fondo seguirà le prescrizioni dell'art. 27 comma 9 e 28 comma 2 del CCNI 23.12.1999, in relazione all'utilizzo delle risorse eventualmente non spese nell'esercizio in corso.

In particolare:

- eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno;
- eventuali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato che, a consuntivo per valutazioni che non consentano l'integrale assegnazione risultassero non erogate saranno rinviate all'anno successivo ed utilizzate per la retribuzione di risultato, quali economie rivenienti dall'anno precedente, per cui, legislazione invariata, non rientranti nel tetto del fondo 2010.

E' confermata la disciplina degli incarichi dirigenziali ad interim di cui al richiamato art. 4 del ccdi 2011.

Sono confermate le decurtazioni alle indennità di posizione e risultato di cui all'art. 5 del ccdi 2011.

Ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato dovrà tener conto sia della complessiva valutazione della performance organizzativa, per l'anno 2012 intesa come realizzazione degli obiettivi strategici, rilevanti ed ordinari dei singoli settori come definiti nella determinazione n. 59 del 31.1.2012, sia della performance individuale in relazione alla previsione di cui all'art. 5 comma 11 primo periodo lettere a) e b) del DL 95 del 6.7.2012, convertito in legge.

Il valore complessivo da destinare alla retribuzione di risultato sarà pari al 40% del fondo al netto delle risorse di cui all'art. 5 e 7 e dell'art. 4 finanziato dall'art. 26 comma 3 del ccnl 23.12.1999, assegnate agli aventi titolo.

Tale valore complessivo, sarà ripartito per un valore pari al 20% al Direttore Generale per remunerare le prestazioni previste dall'art. 4 del ccdi 2011, per la restante parte applicando le stesse percentuali tra il totale delle somme destinate a retribuzione di posizione e il valore delle singole posizioni, nel rispetto, quindi della pesatura degli obiettivi assegnati.

La quota del fondo eventualmente ancora disponibile sarà oggetto della contrattazione specificatamente riferita alle singole annualità.

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lvo 150/2009, considerando che la dotazione organica di diritto e di fatto è inferiore a cinque posizioni dirigenziali, pur garantendo l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, deve essere assegnata ad una parte limitata del personale dirigenziale, è esonerata dall'applicazione dell'art. 31 comma 2 dello stesso D.Lvo 150/2009.

Articolo 7

(Criteri connessi al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all'art. 20 del ccnl 22.2.2010)

Ogni incarico retribuito conferito al dirigente rientrante nella fattispecie di cui all'art. 20 del CCNL 22.2.2010 deve essere immediatamente comunicato alla P.O. Personale, specificando, in particolare, il valore economico del relativo compenso. Il dirigente interessato, assumendo la responsabilità di valutare l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 20 del ccnl 22.2.2010, dovrà comunicare al soggetto conferente, gli estremi di accreditamento delle somme nel bilancio dell'Ente.

La P.O. Personale, provvederà ad integrare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999, al lordo degli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali, finalizzata ad incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi.

Tali somme non concorrono a determinare i limiti del fondo per la contrattazione integrativa.



Qualora lo svolgimento di tali incarichi comporti, in qualche modo l'utilizzo di mezzi e strumenti e qualsiasi altra fattispecie che integri un costo per l'amministrazione, dall'importo sarà decurtato un importo forfettario pari al 20% del valore lordo comunicato.

Articolo 8 (Norma di raccordo)

Il presente accordo, eseguibile al termine delle fasi di acquisizione dei previsti pareri ed al termine della procedura di concertazione, sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dal corrente esercizio 2012, per le parti non richiamate espressamente o in contrasto con la presente disciplina.

Il presente contratto integrativo è conforme alle norme del d.Lvo 150/2009, ai sensi dell'art. 65 dello stesso decreto e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.Lvo 141/2011, nonché con la Legge Regionale 1/2011 Titolo I.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della richiamata legge regionale, fino all'emanazione degli atti esecutivi previsti dall'art. 5 comma 2; 4 comma 3; 3 commi 3 e 4, restano salve le disposizioni contrattuali decentrate concernenti il sistema di valutazione connessa alla produttività individuale, afferente anche il personale dirigenziale.

Articolo 9 (Valori indennità di posizione)

Non essendo intervenuti elementi tali da rimodulare le indennità di posizione vigenti nel 2011, le stesse sono così confermate:

DIRETTORE GENERALE: €. 56.089,40

DIRIGENTI DI SETTORE €. 50.589,40

pertanto, al fine di garantire le predette retribuzioni di posizione, a tale titolo sono destinati €.157.268,20. Qualora sia confermata la reggenza della Direzione del Settore Amministrativo, il valore della posizione sarà erogata a titolo di risultato.

Articolo 10 (Valore fondo di posizione destinato all'art. 1 comma 3 lett.e) ccnl 12.02.2002)

L'importo da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 3 lett.e) del citato ccnl 12.02.2002 è pari ad €. 6.713,94 per la consistenza organica dirigenziale di fatto, pari a due unità.

Art. 11 (Valori indennità di risultato vincolata e contrattata dal presente ccdi)

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del CCNL 23.12.1999, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, **definita dai singoli enti**, delle risorse complessive del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato non inferiore al 15%.

Giusto accordo sindacale del 22.2.2008 prot. 1510, il valore minimo obbligatorio da destinare all'indennità di posizione è fissato "non inferiore al 40%" del fondo totale ricondotto al limite 2010, decurtate delle somme ex art. 1 c. 3 lett.e) del ccnl 12.02.2002 (€. 328.765,96- €. 6.713,94).


In tale quantificazione sono escluse le somme già destinate direttamente al risultato per specifiche attività:

- art. 92 DLgs 163/2006;
- art. 37 ccnl 23.12.1999;
- art. 20 ccnl 22.2.2010.

Si prende atto che l'Ente conferma tale impostazione anche per l'anno 2012.

In sede di utilizzo, materia del presente contratto decentrato, la voce retributiva variabile della retribuzione di risultato che non può essere ridotta, ossia il valore pari al 15% del fondo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi dell'art. 10 del presente ccdi è pari ad €. 48.307,80

Il valore destinato in virtù del precedente accordo deve essere almeno del 40%, quindi pari ad €. 128.820,88



La somma eccedente tra il valore di costituzione del fondo e il valore dei suoi utilizzi (posizione + risultato 40% e art. 10 sopra richiamato, è destinato anch'esso a remunerare il risultato del presente anno.

Ai fini della quantificazione del risultato teoricamente spettante ad ogni funzione dirigenziale, restano in vigore le modalità di cui al ccdi 2011.

Ai fini della quantificazione del risultato effettivamente spettante ad ogni funzione dirigenziale, si applicano le modalità di valutazione vigenti, come integrate dal presente ccdi, e le riduzioni per assenza disciplinate dal ccdi 2011.

Articolo 12 (Interpretazione autentica)

Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le parti della presente concertazione, con le stesse modalità procedono a chiarire il significato della clausola controversa.


L'esito della concertazione sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I..

Articolo 13 (Norma transitoria)

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dal corrente esercizio 2012. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso, dal corrente anno 2012. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del Dlgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del Dlgs. n. 141/2011.

PER LA PARTE PUBBLICA IN SEDE DI CONCERTAZIONE:

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA – AREA II – ANNO 2012
QUADRO DI SINTESI UTILIZZO RISORSE

INDENNITA' DI POSIZIONE	€ 157.277,20
ART. 1 C. 3 LETT. E)	€ 6.713,94
INDENNITA' DI RISULTATO	€ 133.422,88
TOTALE FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO	€ 297.414,02
ART. 92 D.L.VO 163/2006	€ 30.000,00*
TOTALE FONDO DIRIGENTI "DI AMMINISTRAZIONE"	€ 327.414,02

*) L'importo è preventivato, ma il valore effettivo sarà definito a consuntivo sulla base delle effettive attività svolte, e, per loro natura, saranno impegnate sulle spese tecniche e non del personale.

RINVII
DALL'ART. 6

Articoli 4 – cc di 2011

Valore Indennità di posizione e di risultato - precisazioni

In assenza di modifiche sostanziali all'organizzazione degli uffici e ai programmi ed obiettivi assegnati a ciascuna posizione dirigenziale, il **valore della retribuzione di posizione** può aumentare esclusivamente nelle misure di incremento previste dai contratti nazionali operanti sul valore già assegnato.

Non essendo intervenuti elementi tali da rimodulare le indennità di posizione vigenti nel 2011, le stesse vengono così definite:

<i>Direttore Generale</i>	
FONDO DI POSIZIONE 2009	€ 55.000,00
Art. 16 comma 1 ccnl 2006/2007	€ 478,40
Art. 5 comma 1 ccnl 2008/2009	€ 611,00
TOTALE 2011	€ 56.089,40

<i>Dirigente di Settore</i>	
FONDO DI POSIZIONE 2009	€ 49.500,00
Art. 16 comma 1 ccnl 2006/2007	€ 478,40
Art. 5 comma 1 ccnl 2008/2009	€ 611,00
TOTALE 2011	€ 50.589,40

Il valore dell'indennità di risultato del dirigente, formalmente incaricato del raggiungimento di obiettivi, assegnati o assegnabili ad altra posizione dirigenziale a qualsiasi titolo vacante, è incrementato della retribuzione di posizione che teoricamente spetterebbe alla posizione dirigenziale vacante, a condizione che l'incarico sia formalmente attribuito, sempre previa valutazione dei risultati conseguiti come certificati dal nucleo di valutazione.

Dall'anno 2011, al fine di remunerare le prestazioni previste dall'art. 16 e 17 del D.L.vo 165/2001 e specificatamente per coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, ivi compresa la proposta di adottare nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'art. 21 dello stesso decreto, il 20% dell'intera quota assegnata a retribuzione di risultato è assegnata al Direttore Generale incaricato;

Dall'anno 2011, la retribuzione di risultato per ogni posizione dirigenziale è costituita da un valore base, pari al minimo contrattuale del 15% della retribuzione di posizione per ciascuna posizione dirigenziale di titolarità o assegnata ad interim, e da un ulteriore valore flessibile, calcolata sia sulla base degli obiettivi istituzionali assegnati sia sulla base delle complessive valutazioni delle prestazioni e competenze organizzative necessarie per raggiungere gli obiettivi annuali assegnati. Le prestazioni e competenze organizzative sono quelle meglio dettagliate nel quadro "B" degli schemi di relazione sull'attività dirigenziale svolta. La pesatura percentuale sarà effettuata con provvedimento motivato dell'organo di governo sulla base di una proposta del nucleo di valutazione dei dirigenti ed agirà sulla somma residua del fondo di risultato.

Articolo 5 ccdi 2011

Utilizzo del fondo per indennità di posizione e risultato

...omissis...L'Indennità di posizione è decurtata di 1/30 per giorno di malattia, secondo le previsioni e limitazioni previste dalla Legge 122/2008.

L'Indennità di risultato è decurtata di 1/360 per giorno di assenza, con la stessa tipologia di esclusione vigente per il personale dipendente.

Le economie così determinate non possono essere ulteriormente distribuite e costituiscono economia di utilizzo da indicare nel conto annuale.

DALL'ART. 11

Verbale di accordo sindacale del 22.2.2008 prot. 1510

...Omissis...

Tutte le restanti somme resteranno disponibili per le retribuzioni di risultato con un rapporto non inferiore al 40%, rispettando abbondantemente il minimo contrattuale obbligatorio, pari al 15%.

MERITOCRAZIA E PREMIALITA'

Il ccdi 2012 area dirigenza, deve rispettare la natura giuridica ed organizzativa dell'Ente strumentale della Regione Puglia, per cui le norme di attuazione del d Lvo 150/2009, devono leggersi anche alla luce delle modalità attuative e dei tempi fissati dalla Legge Regionale della Puglia n. 1 Titolo I.

La dimensione organizzativa non consente pertanto la definizione di fasce di merito, mentre deve essere ulteriormente affermato il principio di valutazione e selettività delle prestazioni, con la "pesatura" degli obiettivi e programmi da parte dell'organismo di valutazione, comunque denominato.

Il ccdi all'art. 6 ed 11 afferma i criteri su richiamati, e non definisce direttamente alcun valore erogabile con meccanismi automatici, mentre si sofferma sulla necessità della pesatura differenziata per la funzione di Direttore Generale, ma anch'essa erogabile solo a seguito di positiva valutazione.

RISULTATI ATTESI

La correlazione tra la quantità degli incentivi direttamente collegati alle prestazioni (Retribuzione di risultato e per compensi tecnici) vuole stimolare l'attività dirigenziale al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione, richiamando espressamente gli atti con cui sono stati analiticamente definiti.

In questo modo, l'organismo di valutazione deputato è vincolato nella sua attività.

Inoltre, il contratto lega la qualità delle prestazioni ed anche l'ampliamento delle stesse, ad un diretto vantaggio economico ulteriore, come il risparmio conseguito sulle retribuzioni, per l'interim eventuale, e quello del non conferimento di incarichi tecnici a professionisti esterni. Ancora, affidando al Direttore Generale, specifiche attribuzioni nell'organizzazione del funzionamento

dell'ufficio avvocatura, evita di renderlo apicale, mantenendo l'organizzazione complessiva a tre dirigenti, a fronte di un incremento del fondo per tale funzione di €. 1.932,08, proiezione del disposto dell'art. 4.

www.AlboPretorionline.it 09/01/13

